

**N. 00381/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01162/2011 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2011, proposto da:

Associazione "Promozione Sociale", U.T.I.M. - Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali e U.L.C.E.S. - Unione per la Lotta Contro L'Emarginazione Sociale, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via San Pio V, 20;

contro

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali "C.I.S.S. 38";

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali "C.I.S.S. 38" n. 37 del 07/07/2011, affissa all'Albo del Consorzio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 05/08/2011, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la

gestione delle liste d'attesa per l'accesso alla prestazione per i cittadini con handicap grave la cui non autosufficienza psichica e/o fisica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali. Modifiche dei criteri di valutazione per gli inserimenti in strutture semiresidenziali";

- dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 resi in data 07/07/2011 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario del CISS 38, allegati all'impugnata deliberazione;

- di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la deliberazione del CISS 38 n. 11 del 15/03/2011 pubblicata il 23/03/2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia, ad un primo sommario esame, assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, tenuto conto del fatto che le prestazioni in questione rientrano pacificamente nei Livelli Essenziali di Assistenza, del principio affermato dalla giurisprudenza per cui "gli Enti locali coinvolti sono... immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri...essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole" e della necessità che la determinazione dei LEA - rimessa allo Stato -

abbia una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 24.03.2011 n. 784);

considerata la sussistenza, in base alla documentazione allegata alla nuova domanda cautelare, di un evidente periculum in mora;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati;

- fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 18.12.2013;

- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)